

4) Il principio di proporzionalità osta, nell'esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, all'applicazione di un termine di prescrizione trentennale al recupero di un vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio dell'Unione.

(¹) GU C 346 del 18.12.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italia) — Teresa Cicala/Regione Siciliana

(Causa C-482/10) (¹)

(Procedimento amministrativo nazionale — Provvedimenti amministrativi — Obbligo di motivazione — Possibilità d'integrare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo — Interpretazione degli artt. 296, secondo comma, TFUE e 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Incompetenza della Corte)

(2012/C 49/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Parti

Ricorrente: Teresa Cicala

Convenuta: Regione Siciliana

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Interpretazione dell'art. 296 TFUE e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Compatibilità di una normativa nazionale che prevede la facoltà, per la pubblica amministrazione, di non motivare i propri atti in presenza di determinate condizioni o di colmare l'omessa motivazione di un atto amministrativo in pendenza di un procedimento giudiziario promosso avverso detto atto

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a risolvere le questioni proposte dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, nella decisione 20 settembre 2010.

(¹) GU C 328 del 4.12.2010.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Centre hospitalier universitaire de Besançon/Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

(Causa C-495/10) (¹)

(Direttiva 85/374/CEE — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Ambito di applicazione — Regime nazionale che prevede, a carico delle strutture sanitarie pubbliche, l'obbligo di risarcire i danni subiti da un paziente a causa del malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto utilizzato nell'ambito delle cure fornite, anche in mancanza di colpa imputabile a tali strutture)

(2012/C 49/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Centre hospitalier universitaire de Besançon

Convenuti: Thomas Dutrueux, Caisse primaire d'assurance maladie du Jura

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210, pag. 29) — Responsabilità delle strutture sanitarie pubbliche nei confronti dei loro pazienti — Ammissibilità di un regime nazionale di responsabilità che consenta ad una vittima di ottenere, anche in assenza di colpa, il risarcimento del danno cagionato dal malfunzionamento dei prodotti difettosi — Limitazione della responsabilità del prestatore di servizi

Dispositivo

La responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell'ambito di una prestazione di servizi quale l'erogazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi delle disposizioni dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE, e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Quest'ultima non osta, pertanto, a che uno Stato membro istituisca un regime, come quello di cui alla causa principale, che preveda la responsabilità di un simile prestatore per i danni in tal modo cagionati,

anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione, tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità del produttore in base alla citata direttiva, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dalla medesima.

(¹) GU C 30 del 29.1.2011.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgio) — Vlaamse Oliemaatschappij NV/FOD Financiën

(Causa C-499/10) (¹)

(Sesta direttiva IVA — Debitori dell'imposta — Terzo responsabile in solido — Regime del deposito diverso dal deposito doganale — Responsabilità solidale del depositario di beni e del soggetto passivo proprietario di tali beni — Buona fede o assenza di colpa o negligenza del depositario)

(2012/C 49/18)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Parti

Ricorrente: Vlaamse Oliemaatschappij NV

Convenuto: FOD Financiën

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interpretazione dell'art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Debitori dell'imposta — Terzo responsabile in solido — Normativa nazionale che considera il depositario dei beni responsabile in solido del pagamento dell'imposta dovuta dal soggetto passivo proprietario di tali beni, in un regime di deposito diverso dal deposito doganale, anche in caso di buona fede del depositario o in assenza di colpa o negligenza che possa essere addebitata a quest'ultimo

Dispositivo

L'art. 21, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/115/CE, deve essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri di prevedere che il gestore di un deposito diverso dal deposito doganale sia responsabile in solido per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per una fornitura di merci, provenienti da tale deposito, effettuata a titolo oneroso dal proprietario

delle stesse merci assoggettato a tale imposta, anche qualora il gestore del deposito sia in buona fede o non sia possibile addebitargli alcuna colpa o negligenza.

(¹) GU C 13 del 15.1.2011.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 21 dicembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Evroetil AD/Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

(Causa C-503/10) (¹)

[Direttiva 2003/30/CE — Art. 2, n. 2, lett. a) — Nozione di bioetanolo — Prodotto ricavato dalla biomassa, avente un tenore in alcole etilico superiore al 98,5% e non denaturato — Rilevanza dell'utilizzo effettivo come biocarburante — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale del bioetanolo ai fini della riscossione di accise — Direttiva 2003/96/CE — Prodotti energetici — Direttiva 92/83/CEE — Artt. 20, primo trattino, e 27, n. 1, lett. a) e b) — Nozione di alcole etilico — Esenzione dall'accisa armonizzata — Denaturazione]

(2012/C 49/19)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Evroetil AD

Convenuto: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione dell'art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42) e dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1991, n. 2587 (GU L 259, pag. 1) — Interpretazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283, pag. 51) e dell'art. 20, primo comma, primo trattino, della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/83/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316, pag. 21) — Prodotto ricavato dalla biomassa, contenente esteri, alcoli superiori e aldeidi, con un contenuto di alcole superiore al 98 % e che non viene denaturato — Nozione di bioetanolo — Classificazione nella sottovoce 2207 20 00 (alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo) o nella sottovoce 2207 10 00 (Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol), ai fini del percepimento delle accise